



CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

Ordinanza Sindacale. n. 6 del 11/06/2024

Prot _____ del _____

DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

PREMESSO che

- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l'articolo 1, comma 2, della Legge 24 marzo 2012, n.27 secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri”, ammettendo solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico...”;
- la Corte Costituzionale, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa nella sentenza n.220 del 09 luglio 2014, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n.152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”;

RICHIAMATO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che espressamente prevede al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *«Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro*

e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»

VISTO che è compito dell'Amministrazione Comunale garantire la sicurezza e il decoro della città prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo al contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

VISTE le ripetute segnalazioni e gli esposti pervenuti da cittadini e residenti, i quali lamentano grida, schiamazzi, urla e una condizione di degrado riconducibile alle condotte degli avventori di alcuni locali e conseguenti all'assunzione di bevande alcoliche in maniera tale da pregiudicare il decoro urbano e delle pertinenze delle abitazioni e condomini privati, nonché soprattutto la tranquillità e il riposo delle persone, così minando la convivenza civile;

RILEVATA l'urgente necessità volta a superare la situazione di grave incuria, del degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti delle aree interessate da insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione quali parchi pubblici, punti di aggregazione giovanile, piazzali antistanti luoghi di culto, ecc.;

PRESO ATTO dei diversi interventi effettuati, anche in tempi recenti, dalle Forze dell'Ordine e/o di Polizia nelle aree interessate dalla presente ordinanza e riconducibili ad episodi di violenza scaturiti – in parte – anche dall'abuso di bevande alcoliche;

DATO ATTO dello scopo della presente ordinanza e nello specifico la ricerca di un bilanciamento di diritti ed interessi contrapposti mediante l'adozione di misure adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

TENUTO conto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la sicurezza di tutti i cittadini, la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;

RILEVATO che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia ed ilarità degli avventori, e dei frequentanti le aree interessate dalla presente ordinanza;

ATTESO CHE:

- nel caso di consumo eccessivo di bevande alcoliche si verificano fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;
- l'abuso di alcol genera, inoltre, comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado per i residenti e per i frequentatori delle aree oggetto della presente ordinanza.
- L'etilismo acuto aumenta l'aggressività ed i conseguenti comportamenti con l'insorgenza di discussioni, anche animate che possono sfociare in vere e proprie risse o fenomeni per la cui risoluzione è necessario l'intervento delle forze dell'ordine.



CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

DATO CHE si ritiene che l'emissione di misure di limitazione oraria della vendita di bevande alcoliche e il divieto di consumo delle stesse sulle aree pubbliche nella zona in argomento siano misure efficaci al fine di fronteggiare e contrastare comportamenti che acuiscono le problematiche del degrado di strada, inibendo la fruibilità degli spazi pubblici nonché la tranquillità e il riposo delle persone;

CONSIDERATO che le misure di cui in argomento, sia relative al divieto di consumo su aree pubbliche sia relative alle limitazioni dell'orario di vendita degli alcolici, sono pienamente coerenti con il quadro normativo e possono essere considerate strumenti efficaci di intervento nelle aree nelle quali i residenti e i cittadini lamentano le maggiori criticità rivolgendosi - con sempre maggiore frequenza - alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine;

CONSIDERATO che il provvedimento dell'ordinanza contingibile ed urgente risulta essere lo strumento normativo più veloce e tempestivo per poter intervenire rapidamente nella suddetta situazione di urgenza;

RITENUTO necessario e urgente intervenire con uno specifico provvedimento, contingibile e urgente, per quanto sopra rappresentato.

VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana, ed in particolare gli articoli 52 (Atti contro il decoro, la decenza e la moralità), 70 (Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti)

ORDINA

a decorrere dal 12 giugno 2024 e sino al 31 dicembre 2024 e al fine di garantire le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo delle persone nelle zone interessate

nelle aree pubbliche, o assoggettate ad uso pubblico, situate nel centro storico e zone adiacenti, parchi pubblici, luoghi di aggregazione giovanile, piazzali antistanti luoghi di culto e comunque situati nelle seguenti vie:

➤ viale Gavazzi, via Invernizzi, via Monte Cervino, via Trieste, Piazza Milite Ignoto, via Casanova, via San Martino, Piazza Risorgimento, via Puccini, Largo Gramsci, Piazza della Repubblica, Piazza Vittorio Emanuele II, via Matteotti, Piazza San Francesco, via Cavour, via Bianchi, via Colombo, via Galileo Galilei, via S. Ambrogio, via Bianchi, via Montello, via S. Alessandro, via Veneto

- 1. il divieto di consumo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nelle aree pubbliche e soggette a uso pubblico nelle vie e zone sopra indicate;**
- 2. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 (rivolto a tutti, compresi pubblici esercizi, esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande e dei loro dehors/padiglioni, gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali, circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, venditori ambulanti, ecc.)**

3. I divieti di cui ai punti 1 e 2 sono vigenti con esclusione del consumo effettuato:
- a. nelle aree di consumo dei pubblici esercizi dove sono consentiti la somministrazione ed il consumo con il servizio al tavolo;
 - b. durante le manifestazioni autorizzate, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse;

AVVERTE

Che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in vigore, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti edittali da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività interessate dalla presente ordinanza (esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, attività artigianali alimentari, esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ecc). Tale comunicazione deve considerarsi a titolo meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo;
- che le attività interessate dal presente provvedimento esponano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine e/o di Polizia operanti sul territorio per l'applicazione, i controlli e l'eventuale sanzionamento dei trasgressori

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. Regione Lombardia nel termine di 60 giorni, ai sensi ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma della Legge 07 agosto 1990, n. 241, o, alternativamente, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

Il Sindaco

Antonio Fusè